

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

(regolamento CE n. 73/2009, artt. 4-5 e allegato II)

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005

- ATTO A1** DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- ATTO A2** DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTO A3** DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- ATTO A4** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- ATTO A5** DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- ATTO A6** DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI
- ATTO A7** REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
- ATTO A8** REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

ELENCO “B”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006

- ATTO B9** DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ATTO B10** DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D’UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
- ATTO B11** REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- ATTO B12** REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
- ATTO B13** DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA
- ATTO B14** DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE’ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
- ATTO B15** DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ELENCO “C”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007

- ATTO C16** DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- ATTO C17** DIRETTIVA 2008/120/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- ATTO C18** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

**ELENCO “A”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME
DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2005
(A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03)**

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE

ATTO A1

**DIRETTIVA 2009/147/CE
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**
Art. 3, art. 4 (paragr. 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8

Impegni applicabili alle aziende agricole

A norma dell’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’art. 3, 4 e 5, commi 1 e 2, nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’art. 6 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

ATTO A5

**DIRETTIVA 92/43/CEE
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI
E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE**
Articoli 6, 13 paragr. 1, lettera a)

In conformità all’art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

ATTO A2

**DIRETTIVA 80/68/CEE
PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO
PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE**
Articoli 4, 5

Impegni applicabili alle aziende agricole

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), fatte salve le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

ATTO A3

DIRETTIVA 86/278/CEE

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Articolo 3

Impegni applicabili alle aziende agricole

Le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione, di provenienza aziendale o extra-aziendale, sono tenute ad osservare particolari impegni.

ATTO A4
DIRETTIVA 91/676/CEE
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
Articoli 4, 5

Impegni applicabili alle aziende agricole

- comunicazione 10/R: da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2011:

- a) aziende ubicate in ZVN (almeno il 25% della SAU in ZVN): obbligo per produzioni di azoto al campo > 1000 kg/anno
- b) aziende in ZO (zone ordinarie – fuori ZVN): obbligo per produzioni di azoto al campo > 3000 kg/anno

Obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue

- PUA: da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2011: ZVN e ZO: obbligatorio per le aziende con produzione annua di azoto al campo > 6000 kg
- PUAs da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2011:
 - o ZVN: obbligatorio per le aziende con produzione annua di azoto al campo > 3000 kg e < 6.000
 - o ZO: non previsto

ATTENZIONE AI SUPERI DI ASSERVIMENTO, da correggersi entro 60 giorni dalla validazione per la Comunicazione 10R

Secondo quanto disposto dalla DGR 16-11713 del 6 luglio 2009, gli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni per le aziende esistenti tenute alla presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata e completa hanno decorrenza 9 luglio 2009. In analogia con quanto stabilito per le aziende zootecniche, anche gli obblighi di registrazione relativi alle aziende non zootecniche con fabbisogno culturale azotato superiore a 3.000 kg hanno decorrenza 9 luglio 2009. Tale fabbisogno culturale corrisponde, nella situazione media piemontese, ad una SAU di almeno 21 ettari. In alternativa al registro è sufficiente la conservazione per un minimo di tre anni della documentazione giustificativa relativa all'acquisto ed alle cessioni dei concimi azotati, fosfatici e potassici da cui si possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.

ATTO A5
DIRETTIVA 92/43/CEE
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI

E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

Articoli 6, 13 paragr. 1, lettera a)

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

**CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

ATTO A6

**DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI**

Articoli 3, 4, 5.

Impegni applicabili alle aziende agricole

aziende agricole con allevamenti suinicoli.

A: COMUNICAZIONE ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale regolarmente aggiornato
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

ATTO A7

**REGOLAMENTO (CE) 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97.**

Articoli 4, 7

Impegni applicabili alle aziende agricole

aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE - INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

ATTO A8

**REG. (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003
ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE
DI OVINI E CAPRINI; MODIFICA DEL REG. (CE) 1782/2003
E DELLE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (G.U. L 5 DEL 9.1.2001, PAG. 8).
Articoli 3, 4 e 5.**

Impegni applicabili alle aziende agricole
aziende agricole con allevamenti ovicaprini.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati dopo il 31/12/2009 obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

ELENCO "B": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2006
(A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE) 1782/03)

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

<p>ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Articolo 3</p>

Impegni applicabili alle aziende agricole

- Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - documentazione d'acquisto costituita da:
 - fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
 - nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
 - conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
 - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

ATTO B10

DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI; ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
Articoli 3, lettere a), b), d), e), 4, 5, 7.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destinare alla commercializzazione animali o prodotti (latte, uova, carne, ecc.) derivati da animali ai quali:
 - siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati;
 - oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene;
 - oppure sia stato somministrato un trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), ma non sia rispettato il tempo di sospensione.

ATTO B11

REG. (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PRINCIPI E REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,
Articoli 14, 15, 17 (paragr. 1) (*), 18, 19 e 20

(*) attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Direttiva 2004/28/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 31 marzo 2004**

- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 – concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale”;**

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente

le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

- D. Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano alle aziende agricole gli impegni di seguito indicati.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

1. Produzioni animali

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2. Produzioni vegetali

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari destinati all'autoconsumo);
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Per opportuna registrazione si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

3. Produzione di latte crudo

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

4. Produzione di uova

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per opportuna registrazione si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti. In proposito valgono le seguenti specificazioni:

- 1.b l'impegno *“prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali”* viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c l'impegno *“assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma”* viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b l'impegno *“assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma”* viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a.ii l'impegno *“assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o che abbiano subito trattamenti illegali”* viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che a vario titolo producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, benché siano condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

ATTO B12

**REG. (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI
ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI**
Articoli 7, 11, 12, 13, 15

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano le norme previste dal regolamento sopra citato.

ATTO B13

**DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO
MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA**
Articolo 3

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti e i divieti stabiliti dall'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

ATTO B14

**DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO
INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA
CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DI MISURE SPECIFICHE**

PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Articolo 3

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, è obbligatoria la notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

ATTO B15

**DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA
E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**

Articolo 3

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità deve essere rispettato l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu), stabilito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003.

**ELENCO "C": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME
DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2007
(A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03)**

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

ATTO C17

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articoli 3 e 4.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

ATTO C18

DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

Articolo 4

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'art. 22, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità devono essere rispettati gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 3
ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL
MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI

(ARTICOLO 6 E ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09)

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE
E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo

STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente

STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

STANDARD 4.3: Manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

STANDARD 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

PREMESSA

In merito all'ambito di applicazione, riportato per ciascuna delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, va ricordato che, a norma dell'articolo 1, comma 2 del DM n. 30125 del 22/12/2009, tali norme riguardano le superfici agricole relative a:

- a) pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento CE n. 1698/05;
- c) pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;

OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

STANDARD 1.1:
Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole

Impegni applicabili alle aziende agricole

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, affinché l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati, in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento, a non più di 80 m l'uno dall'altro.
L'impegno si applica ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziati dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del presente standard, la condizionalità è da ritenersi rispettata;
- b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Deroghe

a) sono ammesse deroghe laddove, a causa dell'elevata pendenza, la realizzazione dei solchi acquai temporanei comporterebbe rischi per la stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali irrigui o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.

In tali casi è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza di non più di 60 metri le une dalle altre.

b) sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

STANDARD 1.2
Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- per l’impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione
- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole con l’esclusione delle superfici ritirate dalla produzione

Impegni applicabili alle aziende agricole

- a) per le superfici a seminativo ritirate dalla produzione assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno;
- b) per le superfici, con l’esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui al punto precedente, che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero da fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la presenza di una copertura vegetale nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
 - in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (ad esempio effettuare la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

- a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse le seguenti deroghe:
 - pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
 - nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione.
- b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento.

STANDARD 1.3
Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole

Impegni applicabili alle aziende agricole

Divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Deroghe

1. E' consentito il rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità, allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini del collegamento fra i terrazzi).

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

<p>STANDARD 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali</p>

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo

Impegni applicabili alle aziende agricole

Il presente standard vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

1. per le superfici investite a riso.
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 9/6/1994 (“Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi”), sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati o cespugliati.

Riguardo alla deroga 1 che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, il quale prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha;
- per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
- deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.

Qualora ci si avvalga di una deroga di cui ai punti 2 o 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

STANDARD 2.2: avvicendamento delle colture
--

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo

Impegni applicabili alle aziende agricole

Durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

Ai fini della presente norma è considerata come monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

Deroghe

1. E' ammessa la monosuccessione di riso;

2. E' ammesso prolungare la monosuccessione oltre il termine del quinquennio qualora il mantenimento del livello di sostanza organica sia dimostrato mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodiche ufficiali (Walkly Black, Springer Klee, Analizzatore elementare), durante il primo quinquennio di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale in ogni anno del "periodo in deroga". E' richiesta un'analisi del terreno per ogni coltura in monosuccessione; l'appezzamento prescelto per il prelievo deve essere rappresentativo dei suoli interessati dalla monosuccessione. Il referti analitici devono comprendere gli estremi catastali del terreno oggetto di prelievo, o essere corredati da una dichiarazione integrativa del titolare dell'azienda contenente tale informazione. Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine del quinquennio in cui è consentita la monosuccessione. Se in un anno del periodo di deroga viene evidenziata mediante analisi del suolo una diminuzione del livello di sostanza organica, sulle le superfici interessate dalla monosuccessione deve essere effettuato almeno uno dei seguenti interventi di ripristino:

- letamazione;
- apporto di liquame;
- apporto di digestato da impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas;
- apporto di ammendante compostato;
- restituzione al terreno delle stoppie e delle paglie (asporto della sola granella);
- sovescio.

L'analisi del terreno non è richiesta se sui terreni interessati dalla monosuccessione, in ogni anno del periodo di deroga, si effettua in via preventiva almeno uno degli interventi sopra citati.

3. La coltivazione di cereali autunno vernini in monosuccessione è ammessa per le zone montane, in cui le coltivazioni a semina primaverile sono assai poco rappresentate o del tutto assenti.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

STANDARD 3.1:
Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole

Impegni applicabili alle aziende agricole

E' richiesta l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

STANDARD 4.1: protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Pascolo permanente

Impegni applicabili alle aziende agricole

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

STANDARD 4.2: evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici ad esclusione degli oliveti e dei vigneti nonché del pascolo permanente

Impegni applicabili alle aziende agricole

- a) attuazione delle operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sotto indicati:
 - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
 - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.

- b) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

STANDARD 4.3:
manutenzione degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione

Oliveti e vigneti

Impegni applicabili alle aziende agricole

- a) attuare tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, nonchè evitare la propagazione di erbe infestanti ed il rischio di incendi. In particolare:
- *per gli oliveti*, effettuare la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, la spollonatura degli olivi e l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;
 - *per i vigneti*, effettuare la potatura almeno entro il 30 maggio di ciascun anno e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite;

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

STANDARD 4.4:
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in gruppo o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

<p>STANDARD 4.5: divieto di estirpazione degli olivi</p>

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole

Impegni applicabili alle aziende agricole

Divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

<p>STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati</p>

Ambito di applicazione

Pascolo permanente

Impegni applicabili alle aziende agricole

Per i *pascoli permanenti* (intesi come superfici utilizzate soltanto mediante pascolamento) è richiesto il rispetto di una densità di bestiame da pascolo per ettaro non superiore a 4 UBA/Ha anno¹, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Per i *prati-pascoli permanenti* è richiesto il rispetto dei parametri di carico di bestiame sopra indicati o, in alternativa, l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno.

Per i *prati permanenti* è richiesta l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE:

Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

STANDARD 5.1:

Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione:

tutte le superfici agricole

Descrizione dello standard e degli impegni

Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato anche qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1° gennaio 2012.

¹Nel caso di periodi di pascolamento inferiori all'anno il numero di UBA per unità di superficie viene quindi proporzionalmente aumentato.